



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 maggio 2023
(OR. en)

8993/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0122(NLE)

SCH-EVAL 81
VISA 80
COMIX 204

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 maggio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 27 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell' Italia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 27 final.

All.: COM(2023) 27 final

Bruxelles, 2.5.2023
COM(2023) 27 final

2023/0122 (NLE)
SENSITIVE*

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'*acquis* di Schengen
nel settore della politica comune in materia di visti**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In linea con tale regolamento la Commissione ha stabilito un programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024² e un programma di valutazione annuale per il 2022³, con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare.

I settori da valutare coprono tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen, in particolare la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, il sistema d'informazione Schengen, la protezione dei dati, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni sono inoltre prese in considerazione le questioni attinenti ai diritti fondamentali e il funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'*acquis* di Schengen.

In base ai programmi pluriennale e annuale e in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, il 26 e il 27 ottobre 2022 una squadra di esperti degli Stati membri e della Commissione, coadiuvata da un osservatore di eu-LISA, ha proceduto a valutare l'applicazione, da parte dell'Italia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti. La risultante relazione⁴ espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

Contestualmente alla relazione, la squadra ha elaborato raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze.

Il 9 giugno 2022 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio⁵. L'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento prevede disposizioni transitorie secondo le quali, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e di monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

Di conseguenza le raccomandazioni di cui alla presente decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, mentre le attività di follow-up e monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

La presente proposta contiene raccomandazioni volte a garantire che l'Italia applichi in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative al trattamento dei visti Schengen.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² Decisione di esecuzione C(2020) 8045 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2019) 3692 che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024.

³ Decisione di esecuzione C(2021) 7727 della Commissione, del 4 novembre 2021, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2022 in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

⁴ C(2023) 270.

⁵ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono all'attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 15 del regolamento n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. È necessaria un'azione a livello dell'Unione per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un miglior coordinamento a livello dell'Unione di modo che gli Stati membri applichino correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è pertanto proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione in sede di comitato Schengen.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

n.a.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen⁶, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottobre 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nei confronti dell'Italia nel settore della politica comune in materia di visti. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 270 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Italia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni riguardanti, fra l'altro, il tipo corretto di visto da trattare, l'utilizzo del modulo uniforme di domanda di visto, e la possibilità, per i richiedenti il visto, di presentare la domanda entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4, 9 e 10 di cui alla presente decisione.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio⁷ si applica dal 1° ottobre 2022. In conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, devono essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, l'Italia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare

⁶ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

⁷ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. L'Italia deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

L'Italia è invitata a:

Osservazioni generali

- (1) dare subito istruzioni a tutti i consolati italiani di non rilasciare visti per soggiorni di breve durata a richiedenti⁸ che intendono effettuare un soggiorno in Italia di più di 90 giorni consecutivi, e modificare la legge nazionale per garantire a tale riguardo chiarezza e certezza del diritto;
- (2) provvedere affinché l'autorità centrale competente per i visti assuma un ruolo guida nella preparazione degli appalti pubblici per selezionare i fornitori esterni di servizi, al fine di garantire un'agevole transizione fra i contratti, e di far sì che il personale dei consolati possa concentrarsi sui suoi compiti principali, vale a dire il trattamento delle domande di visti Schengen;
- (3) garantire che il modulo di domanda per il visto per soggiorno di breve durata non venga utilizzato per il trattamento delle domande di visto per soggiorno di lunga durata e viceversa;
- (4) garantire che i richiedenti il visto possano presentare la domanda entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento, ad esempio impegnandosi maggiormente nel rafforzamento del personale addetto al trattamento dei visti Schengen, nonché interagendo con i fornitori esterni di servizi al fine di trovare come ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti qualora i ritardi siano dovuti (principalmente) a carenze di personale presso i fornitori stessi;
- (5) provvedere affinché i termini per il trattamento delle domande di visto non superino mai i 45 giorni di calendario e siano prorogati di oltre 15 giorni di calendario solo in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda, ad esempio potenziando almeno temporaneamente il personale nei consolati sottoposti a maggior pressione (in particolare in Marocco);
- (6) quando la domanda è considerata ricevibile, provvedere affinché il relativo fascicolo sia inserito subito nel sistema di informazione visti;

Dakar

- (7) provvedere affinché il consolato e il fornitore esterno di servizi forniscano al pubblico tutte le informazioni rilevanti conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009⁹ (in appresso: "codice dei visti");
- (8) per quanto riguarda il fornitore esterno di servizi:
 - (a) dare istruzione al fornitore esterno di servizi di rivedere e ripulire il menù a tendina dei tipi di visto nel suo sistema di prenotazioni;
 - (b) dare istruzione al fornitore esterno di servizi di non rifiutarsi di registrare le domande ritenute irricevibili se i richiedenti insistono nel volerle presentare,

⁸ Ad eccezione dei beneficiari della direttiva 2004/38/CE cui può essere rilasciato un "visto d'ingresso" in forma di visto per soggiorno di breve durata.

⁹ GU L 243 del 15.9.2009.

pur essendo stati da questo debitamente informati in merito alle norme applicabili e alla valutazione secondo cui l'Italia può non essere lo Stato membro competente;

- (c) provvedere affinché il fornitore esterno di servizi verifichi sistematicamente la completezza dei fascicoli in base a una checklist aggiornata conforme all'elenco armonizzato di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 3271 della Commissione, informi i richiedenti se mancano dei documenti, e invii al consolato fascicoli incompleti solo qualora i richiedenti insistano nel volerli presentare;
 - (d) provvedere affinché i richiedenti il visto possano sempre scegliere di presentare la domanda tramite il fornitore esterno di servizi senza essere obbligati a sottoscrivere servizi opzionali contro pagamento di diritti aggiuntivi per servizi prestati;
 - (e) astenersi dal redigere elenchi separati dei visti rilasciati/rifiutati nel contesto della restituzione dei documenti di viaggio al fornitore esterno di servizi, ed evitare che questo venga a conoscenza delle decisioni adottate sulle singole domande;
 - (f) dare istruzione al fornitore esterno di servizi di fare il possibile per raccogliere le coordinate dirette del richiedente il visto per facilitare la restituzione dei documenti di viaggio;
 - (g) rafforzare e formalizzare il monitoraggio del fornitore esterno di servizi effettuando periodicamente visite con e senza preavviso, redigere relazioni sulle visite e garantire il follow-up dei problemi individuati;
 - (h) nell'instaurare una cooperazione con un nuovo fornitore esterno di servizi, assicurare che vi sia un'adeguata privacy agli sportelli, che il sistema di ticketing funzioni, e che i richiedenti il visto vengano chiamati agli sportelli secondo il numero del loro biglietto;
 - (i) garantire che le attività vengano ripartite fra gli sportelli per ridurre i tempi di attesa e aumentare l'efficienza;
 - (j) provvedere affinché il sistema di prenotazioni consenta ai richiedenti di indicare quante domande (per la stessa famiglia) saranno presentate nel corso dell'appuntamento, in modo che il fornitore esterno di servizi abbia una migliore visione d'insieme del carico di lavoro quotidiano previsto;
- (9) garantire l'uso dell'ultima versione del modulo uniforme di domanda di cui all'allegato 9 del Manuale per il codice dei visti I, e assicurare che il contenuto della versione italiana online del modulo di domanda corrisponda pienamente all'ultima versione del modulo uniforme;
 - (10) garantire che, nel presentare la domanda di visto, i richiedenti consegnino moduli interamente compilati e firmati;
 - (11) garantire che a ogni richiedente venga richiesta una sola fotografia;
 - (12) allineare le varie versioni della checklist e provvedere affinché il contenuto sia conforme all'elenco armonizzato dei documenti giustificativi per il Senegal di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 3271 della Commissione;
 - (13) garantire che il personale sia a conoscenza dei rilevanti accordi di facilitazione del rilascio dei visti, in particolare quello concluso fra l'UE e Cabo Verde, e che le

disposizioni degli accordi (ad esempio in materia di diritti per i visti) vengano rispettate;

- (14) garantire che le richieste di documenti supplementari siano oggetto di un follow-up sistematico e rapido da parte del consolato dopo la scadenza del termine accordato ai richiedenti per la presentazione dei documenti;
- (15) provvedere affinché il trattamento dei visti dei cittadini gambiani sia conforme alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio¹⁰;
- (16) aumentare, presso il consolato di Dakar, il numero di responsabili delle decisioni distaccati all'estero.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁰ GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 124.